

statuto



Fondazione
Bruno Visentini

statuto



Fondazione
Bruno Visentini

CAP. I - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - FINALITÀ

Articolo 1

Costituzione e Denominazione

È costituita in Roma la Fondazione "Fondazione Bruno Visentini" per la Ricerca giuridico economica sugli Enti non profit e le Imprese, riconosciuta dalla Prefettura di Roma con atto del 30/9/2010 (n. prot. 34203/2143/2010).

Articolo 2

Finalità

La Fondazione è persona giuridica di diritto privato e non ha fine di lucro.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità scientifico-culturali, nei campi giuridico, economico e storico-politico.

In particolare, nell'ambito delle suddette finalità scopi della Fondazione sono:

- sostenere, favorire, progettare ed attuare programmi di ricerca in materia di impresa e di mer-

cato, nonché di istituzioni non-profit;

- promuovere convegni, seminari, conferenze, dibattiti ed ogni altra iniziativa coerente con le finalità della Fondazione;

- sostenere, attraverso la assegnazione di Borse di studio e ricerca, la formazione scientifica e professionale di ricercatori;

- programmare ed attuare corsi di formazione e di aggiornamento anche in collaborazione con Università ed Istituzioni culturali e scientifiche nazionali ed internazionali in materie rientranti nelle finalità della Fondazione.

Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione collabora con Università e Istituzioni culturali e scientifiche, nazionali e internazionali; può prevedere altresì l'individuazione di una o più Università di riferimento o Centri di ricerca e di formazione, con le/i quali stipulare Convenzioni Quadro per lo svolgimento di programmi di ricerca e formazione.

Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione può altresì costituire e/o assumere partecipazioni in società ed enti.

CAP. II - PATRIMONIO

Articolo 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione e dal Fondo di gestione.

Gli eventuali investimenti del Patrimonio dovranno essere effettuati in forme non esposte a rischio.

Articolo 4

Fondo di dotazione

Il Fondo di dotazione è costituito:

- dai conferimenti in denaro effettuati dai Soci Fondatori all'atto della costituzione;
- dai contributi dello Stato, dell'Unione Europea e degli Enti pubblici e dai contributi dei soggetti privati e dei Soci aderenti, erogati con vincolo incrementativo del Fondo

di dotazione;

- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni e lasciti con espressa destinazione incrementativa del Fondo di dotazione;
- dalle rendite e da ogni altro tipo di provento o somma destinati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione ad incremento del Fondo di dotazione.

Articolo 5

Fondo di gestione

Il Fondo di gestione è costituito:

- dalle quote di partecipazione e dalle somme comunque erogate dai Soci;
- dai redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- da eventuali avanzi di gestione annuale;
- da ogni finanziamento, contributo, donazione o lascito, proveniente dallo Stato, dall'Unione Europea, da soggetti pubblici o privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del Fondo di dotazione;

- dalle Borse di studio intestate a "Bruno Visentini";
- dai proventi e altre somme ricevute per l'esercizio delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- da ogni altra somma comunque percepita a qualsiasi titolo dalla Fondazione.

Articolo 6

Fondi utilizzabili per lo svolgimento delle proprie attività

Per lo svolgimento delle proprie attività la Fondazione utilizza il Fondo di gestione e la quota del Fondo di dotazione eccedente la soglia minima prevista dalla legge.

Le rendite vengono annualmente erogate a favore del Fondo di gestione.

Articolo 7

Esercizio Finanziario

L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il bilancio d'esercizio.

Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale, devono essere trasmessi a tutti i Consiglieri almeno 5 giorni prima della data del Consiglio.

CAP. III - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 8

Organi

Sono Organi della Fondazione:
 il Consiglio di Amministrazione
 il Comitato Direttivo
 il Presidente
 l' Amministratore Delegato
 il Comitato Scientifico
 il Comitato Scientifico Ristretto

il Direttore Scientifico
il Collegio dei Sindaci Revisori

CAP. IV - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 9

Composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dai rappresentati dei Soci Fondatori e Aderenti, salvo quanto previsto dal successivo comma 4. Ciascun Socio Fondatore e ciascun Socio Aderente designa un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione; la scelta deve cadere su persone di indiscusso prestigio e di riconosciuta competenza.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di carica. La carica è rinnovabile.

I Soci Fondatori e Aderenti possono in qualsiasi momento sostituire il proprio rappresentante.

Qualora, durante il mandato, i soci manifestino la volontà di sostituire

il proprio rappresentante, dovranno darne notizia a mezzo raccomandata a/r al Presidente della Fondazione ed all'Amministratore delegato, indicando il nominativo del membro designato in sostituzione del precedente. Il Consigliere nominato in sostituzione resta in carica per la residua durata del Consiglio di Amministrazione nel quale entra a far parte.

Qualora durante il mandato venissero a mancare per dimissioni, morte, o altro impedimento permanente uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione ne promuoverà la sostituzione da parte del Socio che lo aveva designato. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio di Amministrazione nel quale entra a far parte.

Il Consiglio di Amministrazione può cooptare al proprio interno figure di elevata qualificazione professionale. La cooptazione può essere deliberata con il voto favorevole di almeno metà dei componenti il CdA. Il mandato dei componenti cooptati scade con quello del Consiglio di Amministrazione nel quale entra a far parte.

I rappresentanti dei Soci e i membri cooptati devono accettare per iscritto la carica entro quindici giorni dalla comunicazione avutane dal Presidente della Fondazione. In assenza di accettazione entro tale termine, la carica si intende rifiutata e i Soci, o in caso di cooptazione, il CdA, possono procedere ad una nuova nomina.

Tre mesi prima della scadenza del Consiglio d'amministrazione il Presidente della Fondazione invita con raccomandata a/r i Soci Fondatori e Aderenti a provvedere alle designazioni, indicando altresì il luogo, il giorno e l'ora della convocazione del nuovo Consiglio, nonché il termine entro cui la designazione deve pervenire al Presidente della Fondazione.

Il Consiglio si riunisce sulla base della convocazione di cui sopra, qualunque sia il numero dei consiglieri fino a quel momento nominati, sotto la Presidenza del Consigliere più anziano d'età.

Le cariche dei Consiglieri di Amministrazione sono a titolo gratuito, salva diversa determinazione del Comitato Direttivo e salvo il rimborso delle spese nelle forme definite dallo stesso Comitato Direttivo.

Articolo 10

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o da persona a ciò delegata.

La convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno della riunione, da spedirsi a mezzo telegramma o per telefax, posta elettronica o altri strumenti idonei a provare l'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo.

Il Consiglio viene convocato in via ordinaria almeno due volte l'anno, per la approvazione del bilancio preventivo, il quale comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e del bilancio d'esercizio, accompagnato da una relazione dell'Amministratore Delegato sull'andamento generale della Fondazione e sulle sue prospettive, ed in via straordinaria tutte

le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o comunque quando ne sia fatta richiesta, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quarto dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, o telegramma o posta elettronica, almeno quarantotto ore prima della riunione.

Articolo 11

Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza di almeno un terzo dei componenti; il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Non è consentito il voto segreto.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti

possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, trasmettere, ricevere e visionare documenti; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il Segretario.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano d'età.

I verbali dell'adunanza sono firmati dal Presidente e dal Consigliere che funga da segretario del Consiglio.

Articolo 12

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno:

- il Presidente;
- l'Amministratore Delegato;
- il Comitato Direttivo.

Il CdA in particolare:

- nomina i Sindaci Revisori;
- delibera le modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno metà dei componenti;
- approva il piano generale annuale di attività della Fondazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, sulla base delle indicazioni tematiche fornite dal Comitato Scientifico;
- verifica la coerenza delle attività svolte con i fini istituzionali dell'Ente;
- approva il bilancio preventivo, il quale comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce;
- approva il bilancio annuale d'esercizio;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione con la presenza e con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti;
- delibera la variazione dell'indirizzo della sede.

Articolo 13

Competenze del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto

dal Presidente, dall'Amministratore Delegato e da tre Consiglieri, designati, tra i propri membri, dal Consiglio.

Il Comitato Direttivo ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato Scientifico.

Il Comitato Direttivo, nel rispetto dei criteri generali e degli atti di indirizzo deliberati dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto del principio di economicità della gestione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, non espressamente attribuiti, ai sensi del presente Statuto, al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato.

Il Comitato Direttivo, sentito il Comitato Scientifico ristretto, approva, nell'ambito del piano generale annuale approvato dal CdA, i progetti specifici da avviare e i relativi finanziamenti per realizzarli.

In particolare:

- delibera i regolamenti interni;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- nomina il Comitato Scientifico e il

Direttore Scientifico del Comitato stesso;

- nomina il Comitato Scientifico Ristretto, su proposta del Direttore Scientifico
- nomina, su proposta del Direttore Scientifico, i Responsabili degli Osservatori permanenti di ricerca;
- individua le Università di riferimento e i Centri di ricerca e di formazione con cui stipulare eventuali Convenzioni Quadro;
- approva le Convenzioni e gli accordi di collaborazione, la cui stipula è demandata all'Amministratore Delegato.

È ammessa la possibilità che le riunioni dei Comitati si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, trasmettere, ricevere e visionare documenti; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il Segretario.

CAP. V - IL PRESIDENTE

Articolo 14

Competenze del Presidente

Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione. La rappresentanza legale ed il potere di firma spettano, in caso di sua assenza od impedimento, all'Amministratore Delegato.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente medesimo.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Direttivo, fissandone l'ordine del giorno, svolge compiti di impulso e coordinamento degli organi collegiali che presiede e vigila sull'andamento generale della Fondazione, sulla esecuzione delle deliberazioni di detti organi e sul conseguimento delle finalità istituzionali della stessa.

Il Presidente nomina, su proposta dell'Amministratore Delegato e del Direttore Scientifico, i Referenti culturali della Fondazione.

Articolo 15

Poteri d'urgenza del Presidente

Nei casi d'urgenza e nei limiti di spesa previsti dal piano finanziario, adotta i provvedimenti necessari a non compromettere l'attività ed il regolare funzionamento della Fondazione, sottoponendoli alla ratifica dell'organo di competenza nella sua prima successiva adunanza.

Il Presidente può, su autorizzazione del Comitato Direttivo, compiere atti e operazioni finanziarie e rilasciare procure e deleghe.

Articolo 16

Nomina e durata della carica

Il Presidente è nominato, a maggioranza, dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

CAP. VI - AMMINISTRATORE DELEGATO

Articolo 17

Competenze dell'Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato istruisce gli affari della Fondazione e compie gli atti per i quali sia stato delegato dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Direttivo. Cura l'esecuzione delle delibere assunte, sottoscrivendo gli atti a ciò necessari, adotta tutti i provvedimenti necessari all'attuazione dei programmi della Fondazione.

L'Amministratore Delegato è a capo della struttura e del personale amministrativo della Fondazione.

In particolare l'Amministratore Delegato:

- cura, con i più ampi poteri di gestione, l'attuazione dei programmi sia pluriennali che annuali approvati;
- riferisce al Consiglio di Amministrazione sul programma dell'anno corrente e su quello dell'anno passato, sull'andamento generale della Fondazione e sulle sue prospettive;

- cura la gestione finanziaria ed amministrativa dei progetti di ricerca e di formazione, riferendone al Comitato Direttivo;
- redige il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo della Fondazione;
- avvalendosi del parere del Comitato Scientifico Ristretto, previa approvazione del Comitato Direttivo, stipula le Convenzioni Quadro con le Università di riferimento ed i Centri di ricerca e formazione;
- in attuazione degli indirizzi del Comitato Scientifico Ristretto redige il piano finanziario preventivo e consuntivo dei progetti di ricerca da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- avvalendosi del parere del Comitato Scientifico Ristretto sottoscrive la partecipazione a bandi di gara e propone progetti di ricerca a potenziali finanziatori per l'assegnazione di contributi e borse di studio per ricerche rientranti nelle finalità della Fondazione.

Articolo 18

Nomina e durata della carica

L'Amministratore Delegato è nomi-

nato, a maggioranza, dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, con il parere del Comitato Scientifico.

L'Amministratore Delegato dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Articolo 19

Collaboratori dell' Amministratore Delegato

Nell'esecuzione dei propri compiti l'Amministratore Delegato può avvalersi di uno o più collaboratori, il cui costo deve essere anno per anno indicato nelle previsioni di spesa sottoposte all'approvazione del CdA.

CAP. VII - COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 20

Nomina del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Direttore Scientifico ed è costituito da professori, anche fuori ruolo, delle Università di Riferimen-

to e delle altre Università nazionali ed internazionali con cui sussistono o si vogliono instaurare rapporti di collaborazione. Ne fanno parte di diritto il Presidente e l'Amministratore Delegato.

La carica dura quattro anni ed è rinnovabile.

Articolo 21

Compiti del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico:

- traccia le linee generali dell'attività scientifica e culturale della Fondazione, delle quali è responsabile;
- elabora il piano generale di attività scientifica e propone i progetti di ricerca da sottoporre al CdA;
- predispone un elenco di Referenti culturali, scelti fra personalità della cultura scientifica ed accademica, del giornalismo, della politica, dell'imprenditoria, della professione e della società civile, cui sottoporre i progetti di ricerca ed i relativi risultati.

Il Comitato Scientifico detta le norme per il proprio funzionamento.

Articolo 22

Comitato Scientifico Ristretto

Il Comitato Scientifico Ristretto è formato da un numero di membri da 3 (tre) a 8 (otto). Del Comitato Ristretto fanno parte di diritto il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Direttore Scientifico, che ne coordina i lavori.

Il Comitato Scientifico Ristretto si riunisce di regola trimestralmente e può invitare alle proprie riunioni i Responsabili delle ricerche proposte o in corso nell'ambito degli Osservatori permanenti, o di singoli progetti di carattere settoriale.

Il Comitato Ristretto:

- acquisisce e valida i progetti di ricerca proposti e prospetta opportunità concernenti i relativi finanziamenti;
- predispone per il Comitato Direttivo i progetti specifici da avviare e le relative previsioni di spesa.

CAP. VIII - DIRETTORE SCIENTIFICO

Articolo 23

Compiti del Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico:

- è individuato nell'ambito dei componenti il Comitato Scientifico.
- presiede e coordina il Comitato Scientifico ed il Comitato Scientifico Ristretto;
- propone al Comitato Direttivo la nomina dei responsabili degli Osservatori permanenti e dei Laboratori di ricerca.

CAP. IX - SOCI FONDATORI E ADERENTI

Articolo 24

Soci Fondatori

Sono "Soci Fondatori":

Apri ITALIA SPA; Associazione degli Industriali di Palermo-Confindustria; Associazione Italiana Antiriciclaggio AIRA; Assoknowledge-Confindustria; Autorità Portuale di Salerno; Banca Popolare di Bari; Cassa Risparmio di Firenze; Fondazione Cassa di Rispar-

mio di Orvieto; Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna; Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano; Fondo Sviluppo SpA/Confed. Cooperative Italiane; Fondazione Pescarabruzzo; Iniziativa Subalpina; Intesa San Paolo; Istituto Banco di Napoli Fondazione; K Studio Associato; Nextam Partners sgr SpA; Oasi Diagram Spa; Promo P.A. Fondazione; Tecnifor Spa. Sono Soci Fondatori, inoltre, le persone fisiche e giuridiche che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, abbiano contribuito o contribuiscano in modo rilevante con l'apporto di beni, denaro o della propria opera all'attività della Fondazione e che vengano riconosciuti come tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione, entro tre anni dal riconoscimento della Fondazione.

I Fondatori persone fisiche mantengono tale loro qualifica a vita, mentre i Fondatori persone giuridiche fino al momento in cui non si verifichi una causa di scioglimento prevista dalla legge ovvero siano sottoposte a procedure concorsuali.

Articolo 25

Soci Aderenti

Possono ottenere la qualifica di "Soci Aderenti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono stabilmente alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in danaro o altra natura determinati, anche annualmente, dal Comitato Direttivo. La qualifica e la durata della qualifica di Aderente è deliberata dal Comitato Direttivo in ragione della natura e alla entità del conferimento.

CAP. X - COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Articolo 26

Nomina e durata dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

I componenti del Collegio dei Sinda-

ci Revisori sono nominati dal Consiglio di Amministrazione; restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I componenti eleggono tra di loro il Presidente.

Articolo 27

Funzioni dei Sindaci Revisori

Il Collegio si riunisce almeno ogni trimestre.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno due membri. Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Fondazione, accerta la regolarità delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui bilanci preventivi e consuntivi, effettua verifiche di cassa.

I Revisori possono essere invitati, anche su loro richiesta, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo.

L'incarico di componente del Collegio dei Sindaci Revisori è gratuito, salva diversa determinazione del Comitato Direttivo e salvo il rimborso delle spese sostenute, purché adeguatamente documentate.

CAP. XI - SEDE, DURATA, CESSAZIONE

Articolo 28

Sede

La Fondazione ha sede in Roma.

Articolo 29

Durata della Fondazione

La Fondazione opera a tempo indeterminato.

Articolo 30

Cessazione della Fondazione

Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della Fondazione il patrimonio verrà devoluto ad altro Ente che persegua finalità analoghe a quelle della Fondazione, come individuato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 31

Vigilanza

L'attività della Fondazione è vigilata ai sensi di legge.

Articolo 32

Individuazione dell'Università di riferimento e Centro di ricerca di riferimento

L'Università LUISS e il centro CERAD, dalla medesima sono individuati come Università e Centro di Ricerca di riferimento.



**Fondazione
Bruno Visentini**

Via di Villa Emiliani 14-16
00197 Roma
t. 06/85225058/059 -249
f. 06/85225060
info@fondazionebv.eu
www.fondazionebrunovisentini.eu